




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1798

Ratifica ed esecuzione Protocolli Convenzione europea
di assistenza giudiziaria in materia penale e di
estradizione

N. 98 – 13 maggio 2019



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1798

Ratifica ed esecuzione Protocolli Convenzione europea
di assistenza giudiziaria in materia penale e di
estradizione

N. 98 – 13 maggio 2019

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – **✉** bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – **✉** com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1798
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relatrice per la	Di Stasio
Commissione di merito:	
Gruppo:	M5S
Commissione competente:	III Commissione

PREMESSA

Il disegno di legge reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dei seguenti Protocolli:

- Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001 [articolo 1, comma 1, lett. *a*]);
- Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010 [articolo 1, comma 1, lett. *b*]);
- Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012 [articolo 1, comma 1, lett. *c*]).

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dei Protocolli che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

(euro)

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO	
Articolo 5, comma 1, del DDL di ratifica	A decorrere dal 2019
II Protocollo addizionale - assistenza giudiziaria	75.061
III e IV Protocollo addizionale - estradizione	31.382
TOTALE	106.443

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

DISPOSIZIONI DEL II SECONDO PROTOCOLLO ADDIZIONALE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>Articolo 1: modifica l'articolo 1 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, inserendo la disposizione che impone di trattare con celerità le domande di assistenza ed estendendone il campo di applicazione ai reati perseguiti da un'autorità amministrativa e ai procedimenti penali contro le persone giuridiche.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che il Protocollo in esame, al pari degli altri due oggetto di ratifica con il provvedimento in esame, contengono regolamentazioni che, in larga misura, sono già previste dal diritto nazionale e, pertanto, non comportano la necessità di adeguamenti legislativi.</p> <p>Con riferimento al Protocollo in esame la relazione tecnica afferma che l'onere totale ammonta a euro 75.061,00 annui a decorrere dal 2019, di cui euro 58.311,00 hanno natura di oneri valutati ed euro 16.750,00 hanno natura di oneri autorizzati.</p> <p>Con riguardo all'articolo 1, la relazione tecnica afferma che questa ha natura procedurale e, pertanto, non si rileva alcun profilo di natura finanziaria.</p>
<p>Articolo 2: prevede che le persone partecipanti al procedimento straniero possano assistere all'esecuzione della commissione rogatoria, quando lo Stato richiedente ritiene utile la presenza di tali soggetti.</p>	<p>La relazione tecnica segnala il carattere procedurale della disposizione connesso alla eventualità della sua applicazione, non rilevando alcun profilo di natura finanziaria.</p>
<p>Articolo 3: disciplina il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nel territorio dello Stato richiedente per rendere dichiarazioni in qualità di teste o di vittima e anche nel caso in cui il trasferimento della persona detenuta si renda necessario perché la stessa deve rispondere di fatti per i quali è perseguita penalmente nello stesso Stato richiedente. Tale eventualità può verificarsi esclusivamente a fini "istruttori" cioè per favorire ed accelerare le indagini e non in vista della decisione giudiziaria o per fini di esecuzione della pena.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le ipotesi del trasferimento temporaneo di soggetti detenuti per rendere dichiarazioni in qualità di teste o di vittime o per essere sentiti in qualità di correo, sono del tutto marginali, in quanto con riguardo alle stesse ipotesi si può ricorrere a collegamenti in videoconferenza, senza aggravio di ulteriori oneri per la finanza pubblica. In tal senso, la relazione tecnica rinvia alle previsioni di spesa effettuate in relazione all'articolo 9 del presente Protocollo. Tuttavia, in via prudenziale, qualora l'ipotesi dei collegamenti tramite videoconferenza non sia fattibile, la relazione tecnica evidenzia che gli eventuali oneri che possono essere sostenuti nel caso del trasferimento temporaneo di persone detenute, sono quantificati in euro 17.602 [900 (spese viaggio trasferimento detenuto) + 16.702 spese accompagnatori]] secondo le modalità di seguito riportate. La relazione tecnica precisa che gli oneri in riferimento hanno natura di</p>

DISPOSIZIONI DEL II SECONDO PROTOCOLLO ADDIZIONALE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
	<p><u>onere valutato</u>, considerato che lo stesso discende da una stima, quella del numero dei detenuti da trasferire e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.</p> <p>La relazione tecnica reputa che nel futuro potranno trovarsi nella condizione di ottenere l'assistenza giudiziaria, in conformità con quanto previsto dagli Accordi Internazionali vigenti, 6 detenuti l'anno provenienti da Paesi che gravitano nell'area geografica della Francia, essendo questo lo Stato con più frequenza per le procedure di cooperazione giudiziaria internazionale. La stima dei costi di missione è stata calcolata, in misura forfetaria e a scopo prudenziale, sulla base del maggior onere da sostenere per il trasferimento temporaneo della persona detenuta in Francia, paese verso e da cui sono da affrontare spese di viaggio per i detenuti, nonché le spese di viaggio e di missione per gli accompagnatori.</p> <p>La relazione tecnica, in particolare, riporta le seguenti ipotesi di spesa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • euro 900 (Spese di viaggio per trasferimento di 6 persone detenute): euro 150 (passaggio aereo a/r) X 6 (n. detenuti annui). • euro 16.702 (spese di missione): euro 3.780 (spese di viaggio); euro 6.682 (diaria di missione); euro 6.240 (spese di soggiorno). <p>Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, la relazione tecnica ipotizza un numero di due unità per ciascun detenuto trasferito temporaneamente e una diaria di euro 92,81 (per la consultazione dei parametri di quantificazione relativi alle spese per accompagnatori si rinvia al testo della relazione tecnica).</p> <p>La relazione tecnica, inoltre, presenta un'ipotesi alternativa per cui gli oneri sostenuti per il trasferimento temporaneo di persone detenute potrebbero essere ripartiti nei seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una parte in termini di trasferimento temporaneo per n. 3 persone detenute (onere annuo pari ad euro 8.351,00); • un'altra parte ricondotta all'attuazione degli articoli 13 e 14, supponendo il trasferimento temporaneo di n. 2 persone detenute nel caso dell'articolo 13 (onere annuo pari ad euro 5.567,00) e di n. 1 persona detenuta nel caso dell'articolo 14 (onere annuo pari ad euro 2.784,00).

DISPOSIZIONI DEL II SECONDO PROTOCOLLO ADDIZIONALE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
	<p>A tale riguardo la relazione tecnica afferma, inoltre, che l'ipotesi di trasferimento temporaneo della persona detenuta potrebbe riguardare anche la persona estradanda che acconsenta a derogare alla regola di specialità (Cfr.: articolo 3 del IV Protocollo addizionale). La relazione tecnica afferma, infine, che poiché si ritiene che le ipotesi sopra rappresentate non potrebbero verificarsi tutte contemporaneamente per un singolo caso, ma sono rapportabili a casistiche di volta in volta differenti, si presume che anche l'onere relativo al citato articolo 3 del IV Protocollo addizionale possa essere ricompreso nella quantificazione esposta nel presente articolo.</p>
<p>Articolo 4: prevede una via diretta di trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria, senza investire le sedi centrali - Ministeri della giustizia dei singoli Stati - con richieste che pervengono immediatamente all'autorità giudiziaria della parte richiesta, nonché un'analoga procedura di risposta della stessa autorità investita. Tale procedura è aperta anche per le domande di consegna sorvegliata e di operazioni di infiltrazione, nonché per domande di estratti di casellario giudiziale. In casi di urgenza la trasmissione può avvenire tramite l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol).</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la norma in esame, evitando duplicazioni di passaggi, snellendo le procedure di richiesta e l'invio della documentazione, ha natura procedurale per cui le attività connesse potranno essere svolte nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali del personale adibito alle incombenze richieste; pertanto, secondo la relazione tecnica non si rileva alcun aspetto di rilievo sotto il profilo finanziario.</p>
<p>Articolo 5: sostituisce l'articolo 20 della Convenzione relativa alle spese di assistenza. Viene introdotta una regolamentazione più dettagliata, ribadendo il principio della gratuità dell'assistenza giudiziaria e introducendo la possibilità di deroghe in caso di spese derivanti dall'intervento dei periti, dal trasferimento di persone detenute, nonché di spese importanti o straordinarie.</p>	<p>La relazione tecnica segnala la previsione per la quale lo Stato richiedente si assume gli oneri legati alle videoconferenze salvo accordi contrari (cfr. articolo 9 del presente protocollo). Nel caso di intervento di periti o consulenti tecnici la relazione tecnica stima un onere complessivo di euro 2.300, ripartito nei termini riportati a seguire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • euro 1.100 (onere valutato) (spese comparizione periti), dei quali: euro 600 (spese di viaggio), euro 260 (spese di soggiorno), euro 240 (spese di vitto); • euro 1.200 (onere autorizzato) (spese per compensi periti – comprensive di onorari e indennità). <p>Per i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dei summenzionati oneri si rinvia al testo della relazione tecnica.</p> <p>Le <u>spese annuali di traduzioni degli atti e dei documenti</u>, inoltre, perfezionando la regolamentazione già prevista dall'articolo 20 della Convenzione, vengono quantificate forfettariamente in euro 4.000 (oneri autorizzati), calcolato per un numero di 40 traduzioni al costo unitario di 100 euro.</p>

DISPOSIZIONI DEL II SECONDO PROTOCOLLO ADDIZIONALE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>Articoli 6-8: contengono disposizioni di carattere procedurale, relative rispettivamente all'indicazione dell'autorità giudiziaria da parte degli Stati contraenti (articolo 6), all'esecuzione differita delle domande (articolo 7) e alla definizione dell'<i>iter</i> procedurale che, comunque, deve essere conforme ai principi fondamentali del diritto di entrambe le Parti (articolo 8).</p>	<p>La relazione tecnica afferma che nelle norme in esame non si rilevano profili di onerosità per la finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 9: prevede la richiesta di audizione mediante videoconferenza dell'indagato, dell'imputato, dei testi e dei consulenti tecnici o dei periti nelle specifiche modalità indicate dal medesimo articolo. L'audizione deve avvenire sempre nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato Parte richiesta ed è disposta in casi tassativi previsti dalla legge ovvero quando ricorrono giustificati motivi che rendono inopportuna la presenza, anche temporanea, della persona interessata sul territorio dello stato Parte richiedente.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che, in relazione alle comparizioni di persone mediante videoconferenza, si può ragionevolmente ipotizzare un maggior ricorso al predetto strumento in applicazione del presente Protocollo, calcolando i costi di collegamento per almeno 4 assistenze giudiziarie effettuate attraverso videoconferenze. Le tariffe Telecom riferite ad un collegamento audiovisivo stabiliscono un costo medio di 400 euro ogni ora. Ipotizzando 2 videoconferenze della durata media di tre ore per ogni assistenza giudiziaria, si determina il seguente costo: 400 euro x 3 (ore) x 2 videoconferenze x 4 assistenze = euro 9.600,00 (onere autorizzato). A tale importo occorre poi aggiungere le spese per l'assistenza di un interprete, ove necessario. Ipotizzando un ricorso agli interpreti (numero di 4 casi) ed un onorario pari a circa 50 euro per ogni ora di collegamento, si determina il seguente onere: 50 euro x 3 (ore) x 4 (casi) = euro 600 (onere autorizzato). Con riguardo, comunque, alla sostenibilità dell'onere per videoconferenze, la relazione tecnica rinvia, altresì, a quanto evidenziato all'articolo 10.</p>
<p>Articolo 10: prevede l'audizione esclusivamente del testimone, del consulente tecnico o del perito mediante conferenza telefonica, qualora questi soggetti vi acconsentano.</p>	<p>La relazione tecnica, con riguardo sia all'articolo 9 sia all'articolo 10, afferma la sostenibilità delle spese nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. In particolare, per quanto concerne le videoconferenze gli oneri alle stesse relativi potranno essere fronteggiati nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, alla Missione 6 "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale" - Azione "Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari", sul capitolo 1462, pg.14 "Spese per videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari", che reca uno stanziamento di euro 12.661.419 per ciascun anno del triennio 2019-2021. Inoltre, per le conferenze telefoniche realizzabili telematicamente con connessione al <i>browser on line</i>, si segnala che negli uffici giudiziari è già presente la connessione internet "dedicata",</p>

DISPOSIZIONI DEL II SECONDO PROTOCOLLO ADDIZIONALE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
	<p>realizzata attraverso il collegamento con la Rete Unitaria Giustizia. Pertanto, in aggiunta a quanto sopra detto, la relazione tecnica evidenzia che agli oneri connessi a video o tele conferenze si potrà provvedere mediante l'utilizzo delle risorse già previste in bilancio a legislazione vigente sul capitolo 7203 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale "rete unitaria della pubblica amministrazione", nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi", iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, alla Missione 6 - UdV 1.2 - Azione: Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia, che reca. uno stanziamento di euro 207.119.084 per l'anno 2019, di euro 258.756.118 per l'anno 2020 e di euro 114.928.954 per l'anno 2021, che recepisce le risorse derivanti dalla ripartizione del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con particolare riferimento all'informatizzazione della giustizia, ivi comprese le esigenze di potenziamento degli strumenti di <i>e-government</i> per la videoconferenza (articolo 1, comma 140, legge n. 232/2016), nonché le ulteriori risorse che sono in corso di assegnazione, in applicazione dell'art. 1 comma 1072 della legge n. 205/2017 che rifinanzia il Fondo investimenti di cui al predetto comma 140 della legge n. 232/2016, le quali ammontano ad euro 2.715.560 per l'anno 2019, ad euro 3.715.560 per l'anno 2020 e ad euro 4.515.560 per l'anno 2021.</p>
<p>Articolo 11: disciplina la possibilità che le autorità di perseguimento penale trasmettano spontaneamente, a determinate condizioni e senza domanda di assistenza giudiziaria preliminare, informazioni raccolte durante una propria indagine che potrebbero interessare un'autorità estera, preposta al perseguimento penale.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere ordinamentale e non si rinviene al riguardo profili di rilievo sotto il profilo finanziario.</p>
<p>Articolo 12: disciplina l'ipotesi di eventuali restituzioni di oggetti o valori patrimoniali da parte dello Stato richiesto sia a fini probatori sia in caso di beni sequestrati e provenienti da reato. Lo Stato richiesto è autorizzato, ma non obbligato, a dar seguito alla richiesta di restituzione.</p>	<p>La relazione tecnica considera che il trasporto delle cose sequestrate alla persona detenuta potrà effettuarsi tramite servizio ferroviario e che, pertanto, le stesse verranno collocate in un vagone <i>ad hoc</i> adibito, il cui costo forfettario può essere valutato in euro 10.000 (onere valutato).</p>

DISPOSIZIONI DEL II SECONDO PROTOCOLLO ADDIZIONALE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Articolo 13: disciplina l'ipotesi del trasferimento temporaneo di persone detenute o internate nello Stato richiesto quando la presenza del medesimo sia necessaria ai fini probatori per il compimento dell'atto della richiesta di assistenza giudiziaria.	La relazione tecnica in via prudenziale, rinvia a quanto già quantificato in relazione all'articolo 3 del presente Accordo.
Articolo 14: prevede che le disposizioni della Convenzione di assistenza giudiziaria previste per i casi di trasferimento temporaneo e di immunità si applichino, per analogia, anche alla comparsa delle persone condannate e trasferite nel territorio della Parte che ha pronunciato la condanna, ai fini di revisione della sentenza.	La relazione tecnica in via prudenziale, rinvia a quanto già quantificato in relazione all'articolo 3 del Protocollo in esame.
Articolo 15: disciplina la lingua applicabile agli atti procedurali e alle decisioni giudiziarie da trasmettere, prevedendo che la trasmissione avvenga nella lingua in cui gli atti sono stati redatti. Qualora l'autorità d'origine dei documenti ritenga che il destinatario conosca soltanto un'altra lingua, provvederà a corredare la trasmissione dell'atto con una traduzione del medesimo in tale lingua.	La relazione tecnica afferma che la disciplina prevista nella presente disposizione vale per tutte le domande e forme di notificazione, seguendo il principio generale secondo il quale la notificazione dei documenti (atti procedurali, decisioni giudiziarie, ecc) avviene sempre in lingua originale, salvo le deroghe concesse in due specifici casi: <ul style="list-style-type: none"> • quando l'autorità che ha redatto il documento ritenga che il destinatario conosca soltanto un'altra lingua e quindi si rende necessario tradurre il suddetto documento; • quando la notifica è effettuata tramite le autorità dello Stato richiesto l'autorità che è all'origine del documento trasmetterà anche una breve informativa del documento stesso nella lingua dello Stato richiesto. Le spese per traduzione vengono quantificate in euro 1.350,00 (onere autorizzato) . Spese per traduttore 50 euro x 9 ore x 3 casi.
Articolo 16: prevede che le autorità preposte al perseguimento penale delle Parti contraenti possano spedire a mezzo posta direttamente al destinatario gli atti procedurali e le decisioni giudiziarie in relazione a un reato.	La relazione tecnica afferma che le attività connesse alle notifiche - le quali oramai avvengono per lo più attraverso le vie consolari ovvero anche attraverso i canali telematici ordinariamente utilizzati - potranno essere fronteggiate con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, ai predetti oneri connessi alle notifiche telematiche si potrà provvedere mediante l'utilizzo delle risorse già previste in bilancio a legislazione vigente sul capitolo 7203 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale "rete unitaria della pubblica amministrazione", nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi" iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, alla Missione 6 - UdV. 1.2 - Azione: Sviluppo degli strumenti di innovazione

DISPOSIZIONI DEL II SECONDO PROTOCOLLO ADDIZIONALE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
	<p>tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia, che reca uno stanziamento di euro 207.119.084 per l'anno 2019, di euro 258.756.118 per l'anno 2020 e di euro 114.928.954 per l'anno 2021, che recepisce le risorse derivanti dalla ripartizione del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con particolare riferimento all'informatizzazione della giustizia, ivi comprese le esigenze di potenziamento degli strumenti di <i>e-government</i> per la videoconferenza (articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016), nonché le ulteriori risorse che sono in corso di assegnazione, in applicazione dell'art. 1, comma 1072 della legge n. 205/2017 che rifinanzia il Fondo investimenti di cui al predetto comma 140 della legge n. 232/2016, le quali ammontano ad euro 2.715.560 per l'anno 2019, ad euro 3.715.560 per l'anno 2020 e ad euro 4.515.560 per l'anno 2021.</p>
<p>Articoli 17-19 disciplinano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i casi di osservazione transfrontaliera relativa ad indagini svolte dall'autorità di polizia all'interno di uno Stato e che proseguono nel territorio di un altro Stato, ai fini dell'identificazione o localizzazione di una persona ricercata (articolo 17); • le c.d. "consegne sorvegliate" transfrontaliere di materiale la cui spedizione illecita è stata intercettata ed autorizzata a proseguire il suo percorso verso un altro Stato con il contenuto intatto oppure dopo sottrazione o sostituzione parziale o integrale del suo contenuto. In tali casi, ogni Parte contraente s'impegna a garantire, su richiesta di un'altra Parte, che possano essere autorizzate consegne sorvegliate nel suo territorio, nel quadro di indagini penali relative a reati che possono dar luogo a estradizione (articolo 18); • le operazioni compiute sotto copertura da personale infiltrato ai fini dell'acquisizione di elementi indiziari e probatori che devono essere compiute con le modalità stabilite dall'articolo 9 della legge n. 146/2006, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (articolo 19). 	<p>La relazione tecnica, afferma che, dal momento che le norme in esame implicano attività strumentali all'acquisizione di elementi di prova, mediante l'instaurazione da parte di agenti "sotto copertura" (ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, gli appartenenti alla DIA o alle strutture specializzate) di contatti e/o rapporti più o meno intensi con esponenti di sodalizi od organizzazioni criminali, le sole spese riguardano eventuali missioni nazionali e/o estere legate alle suddette operazioni che sono stimabili in euro. 10.000 annui (onere valutato).</p>
<p>Articolo 20: prevede la possibilità di intervento di squadre investigative comuni per l'attività</p>	<p>La relazione tecnica rappresenta che la previsione trova già attuazione nell'ambito della</p>

DISPOSIZIONI DEL II SECONDO PROTOCOLLO ADDIZIONALE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>investigativa e d'indagine utile a favorire il corso del procedimento giudiziario.</p>	<p>materia di cooperazione giudiziaria come disposto dall'art. 729-<i>quinquies</i> del libro XI del c.p.p., articolato in due commi, nei quali è previsto che il procuratore della Repubblica possa, nei casi predeterminati, richiedere la costituzione di una o più squadre investigative comuni, secondo le convenzioni tra gli Stati membri e secondo le disposizioni del diritto dell'Unione europea. Secondo le disposizioni in esame, pertanto, le attività e gli adempimenti d'indagine potranno essere curati dalle Forze di Polizia di volta in volta interessate, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, trattandosi di adempimenti di natura istituzionale. La disposizione non ha efficacia innovativa limitandosi a richiamare, al fine di fornire il quadro complessivo delle disposizioni in materia di assistenza giudiziaria penale tra gli stati membri dell'Unione Europea, la recente disciplina in materia di squadre investigative comuni. Inoltre la relazione tecnica rappresenta che ciascuno Stato parte dell'Accordo contribuisce al pagamento delle spese di missione dei propri componenti delle squadre investigative comuni sovranazionali. Trattandosi di spese meramente eventuali, si può comunque ipotizzare, in via cautelativa, che un magistrato e due Ufficiali di Polizia giudiziaria potranno far parte di una squadra comune investigativa. Ipotizzando la costituzione di una squadra investigativa comune all'anno, per una permanenza in Francia di 15 giorni, le relative spese sono rappresentate dalle seguenti voci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • euro 9.609 (onere valutato) (spesa complessiva per una squadra). Per i relativi dati e parametri di quantificazione, si rinvia al testo della relazione tecnica.
<p>Articoli 21-22: disciplinano il regime delle responsabilità dei funzionari che operano al di fuori dal territorio del loro Stato di appartenenza. Viene ribadita, in ambito penale, la regola generale che i funzionari di uno Stato diverso dallo Stato in cui si svolge l'operazione siano equiparati ai funzionari di quest'ultimo per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere, a meno che non sia stato convenuto altrimenti tra gli Stati interessati. In ambito civile, invece, vale il principio secondo cui uno Stato contraente è responsabile di tutti i danni causati dai suoi funzionari nell'adempimento della missione in questione, fatte salve diverse pattuizioni.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le norme in esame rinviano ai principi generali del diritto vigenti in ciascun ordinamento degli Stati membri e si ricollegano ad aspetti di reciprocità e riconoscimento tra gli stessi; le disposizioni, quindi, non presentano profili di onerosità per la finanza pubblica riguardo agli aspetti dalle medesime affrontati.</p>

DISPOSIZIONI DEL II SECONDO PROTOCOLLO ADDIZIONALE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Articolo 23: disciplina la protezione dei testimoni.	La relazione tecnica afferma – in merito alle eventuali misure di protezione adottabili in favore di testimoni (in stato di libertà) – che si tratta di assicurare gli ordinari servizi d'istituto che fanno carico alle forze di polizia, le cui spese gravano sul pertinente capitolo 2840 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, che reca le sufficienti disponibilità.
Articolo 24: prevede la possibilità che lo Stato richieda ordini misure provvisori al fine di preservare i mezzi probatori, ai fini cautelari per congelare una situazione esistente o per proteggere interessi giuridici altrimenti minacciati.	La relazione tecnica rileva che le attività collegate alle misure cautelari rientrano tra la gamma di strumenti inibitori e di prevenzione già ordinariamente utilizzati in ambito processuale nell'ordinamento nazionale: le stesse, pertanto, potranno essere espletate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tuttavia, in via del tutto prudentiale, eventuali spese connesse a provvedimenti inibitori o cautelari, quali quelle connesse alla custodia di beni soggetti a sequestri o confische, potranno essere quantificate forfettariamente in euro 10.000 (onere valutato).
Articoli 25-26: prevedono la riservatezza della domanda e del suo contenuto qualora tale richiesta sia compatibile con l'esecuzione della domanda (articolo 25) e regole in materia di protezione dei dati, disponendo limitazioni alla loro trasmissione ed al loro utilizzo. Tale utilizzo deve essere strettamente collegato alle procedure previste per l'assistenza giudiziaria o ad altre procedure giudiziale o amministrative a queste ultime direttamente connesse ed ai fini di prevenzione di un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica (articolo 26).	La relazione tecnica afferma che si tratta di disposizioni di carattere precettivo ordinamentale dettate per preservare e tutelare fondamentali diritti umani e già di per se stesse operanti all'interno degli ordinamenti giuridici degli Stati membri; non si rilevano, dunque, aspetti onerosi a carico della finanza pubblica.
Articoli 27-35: reca disposizioni di carattere finale contenenti le consuetudinarie norme afferenti la sottoscrizione dell'accordo, i rapporti con altri trattati, il componimento amichevole, la procedura di adesione, l'applicazione territoriale, le riserve, la denuncia e il regime delle notificazioni.	La relazione tecnica afferma che le norme non presentano profili di onerosità per la finanza pubblica.

DISPOSIZIONI DEL III E DEL IV PROTOCOLLO ADDIZIONALE DI ESTRADIZIONE CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Il III e il IV Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione: disciplinano rispettivamente una procedura semplificata di estradizione (Prot. III) e intervengono su specifiche disposizioni della medesima Convenzione (Prot. IV).	La relazione tecnica afferma che il III e IV Protocollo in materia di estradizione contengono regolamentazioni che, in larga misura, sono già previste dal diritto nazionale e, pertanto, non comportano la necessità di adeguamenti legislativi. La relazione tecnica afferma, inoltre, che le relative disposizioni che intervengono in sede di adeguamento alla normativa internazionale contengono adempimenti e

<p><i>Le principali disposizioni riferite specificamente a ciascuno dei due Protocolli sono analizzate nei box riportati a seguire.</i></p>	<p>procedure già contemplate all'interno delle attività correntemente assegnate agli organi giudiziari e che gli adempimenti connessi a tali attività potranno essere fronteggiati con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p> <p>Sempre con riguardo ai Protocolli III e IV, la relazione tecnica afferma che dagli stessi discende un onere complessivo di euro 31.382 annui a decorrere dal 2019, di cui euro 27.382 hanno natura di oneri valutati ed euro 4.000 hanno natura di oneri autorizzati. Tali oneri sono correlati <u>all'articolo 9 del III Protocollo e all'articolo 4 del IV Protocollo e concernono le spese di estradizione e di accompagnamento degli estradandi, le spese di trasferimento cose e le spese di traduzione.</u></p> <p>Gli oneri per estradizioni sono quantificati in euro 17.382 [1.800 (spese viaggio estradandi) + 15.582 (spese accompagnatori)]. La relazione tecnica precisa che gli oneri in riferimento hanno natura di <u>onere valutato</u>, considerato che lo stesso discende da una stima, quella del numero dei detenuti da trasferire e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.</p> <p>La relazione tecnica evidenzia che si è tenuto conto dei dati trasmessi dai competenti uffici ministeriali, che hanno fornito il numero di richieste di estradizione di persone condannate attualmente in corso. Allo stato, infatti, risultano aperti - nel corso dell'anno 2018 - 187 procedimenti di estradizione attiva. La relazione tecnica ipotizza un incremento del flusso annuo di estradizioni di circa il 10%, alla luce delle procedure semplificate adottate per un numero di 18 procedimenti di estradizione attiva. In particolare, si stabilisce che potranno trovarsi nella condizione di ottenere l'extradizione in Italia, in accordo con quanto previsto dagli Accordi Internazionali vigenti, 18 detenuti da Paesi che gravitano nell'area geografica dell'Albania, essendo questo lo Stato con più frequenza per le procedure di estradizione. La stima dei costi di missione è stata calcolata, in via prudenziale, sulla base del maggior onere da sostenere per il trasferimento della persona detenuta in Albania, Paese verso e da cui sono da affrontare spese di viaggio per i condannati, nonché sempre spese di viaggio e di missione per gli accompagnatori. La relazione tecnica, in particolare, riporta le seguenti ipotesi di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • euro 1.800 (spese di viaggio per estradizione di 18 persone condannate): euro 600 (passaggio aereo sola andata) X 18 (n. condannati annui);
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> • euro 15.582 (spese di missione): euro 6.048 (spese di viaggio); euro 4.854 (diaria di missione); euro 4.680 (spese di soggiorno). <p>Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, la relazione tecnica ipotizza un numero di due unità per ciascun detenuto trasferito temporaneamente e una diaria di euro 67,42 (per la consultazione dei parametri di quantificazione relativi alle spese per accompagnatori si rinvia al testo della relazione tecnica).</p> <p>Le <u>spese di traduzione di atti e documenti</u>, secondo la relazione tecnica possono essere forfettariamente quantificate in euro 4.000 (<u>oneri autorizzati</u>), calcolato per un numero di 40 traduzioni al costo unitario di 100 euro.</p> <p>Il trasporto delle cose sequestrate alla persona detenuta potrà effettuarsi tramite servizio ferroviario; le stesse verranno collocate in un vagone <i>ad hoc</i> adibito, il cui costo forfettario viene indicato in euro 10.000 (<u>onere valutato</u>).</p> <p>La relazione tecnica precisa che dal transito del condannato non deriveranno costi per l'erario poiché la custodia verrà eseguita presso strutture gestite dalle forze dell'ordine.</p>
--	---

DISPOSIZIONI DEL III PROTOCOLLO ADDIZIONALE DI ESTRADIZIONE CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>Articolo 1: prevede che le Parti siano tenute ad estradare reciprocamente gli individui ricercati con procedura semplificata, disciplinata dal Protocollo, se l'individuo interessato e la Parte richiesta acconsentono all'applicazione di tale procedura.</p>	<p>In merito all'<u>articolo 1</u>, la relazione tecnica afferma che la norma possiede carattere ordinamentale ed è diretta a garantire una maggiore accelerazione alle procedure di estradizione qualora vi sia il consenso di entrambi gli Stati, richiesto e richiedente, nonché della persona interessata. Al riguardo, pertanto, non si rinvergono profili di rilievo finanziario.</p>
<p>Articolo 2: prevede che non sia più necessaria la presentazione di una domanda formale di estradizione e dei documenti stabiliti dall'articolo 12 della Convenzione europea di estradizione. Se la parte richiesta, infatti, considera sufficienti le comunicazioni trasmesse dalla Parte richiedente, trova applicazione la procedura semplificata di estradizione, altrimenti la Parte richiesta può richiedere ulteriori informazioni. Nel caso in cui la Parte richiesta abbia ricevuto una domanda di estradizione formulata secondo l'articolo 12 della Convenzione, alla stessa si può applicare il presente protocollo.</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> afferma che la norma ha natura procedurale e le attività connesse potranno essere svolte nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali del personale adibito alle incombenze richieste; pertanto, non si rileva alcun aspetto di rilievo sotto il profilo finanziario.</p>
<p>Articolo 3: stabilisce che la persona ricercata in seguito a domanda di estradizione e arrestata secondo quanto disciplinato dall'articolo 16 della Convenzione europea di estradizione, debba</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> afferma che la disposizione è di natura procedurale e non presenta aspetti di rilievo sotto il profilo finanziario.</p>

<p>essere subito informata dei motivi dell'arresto e della possibilità di applicare la procedura di estradizione semplificata in virtù del presente Protocollo.</p>	
<p>Articolo 4: prevede, tra l'altro, che il consenso dell'individuo ricercato o la sua espressa rinuncia a beneficiare della regola della specialità, vadano manifestati dinanzi l'autorità giudiziaria della Parte richiesta conformemente a quanto stabilito nelle norme di diritto interno, comprovando altresì che l'interessato li abbia espressi volontariamente e in piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne possono derivare.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le disposizioni di carattere precettivo-ordinamentale sono dettate per preservare e tutelare fondamentali diritti umani e sono già di per sé stesse operanti all'interno degli ordinamenti giuridici degli Stati membri; non si rilevano, dunque, aspetti onerosi a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 5: prevede, tra l'altro, che l'individuo consegnato non possa essere né perseguito né giudicato, né detenuto in vista dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né sottoposto ad altre restrizioni della sua libertà personale per un fatto qualsiasi anteriore alla consegna che non sia quello che ha motivato l'extradizione.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere ordinamentale e che non si rinviengono al riguardo aspetti di rilievo sotto il profilo finanziario.</p>
<p>Articolo 6: prevede che nel caso di arresto provvisorio, lo Stato richiesto comunichi allo Stato richiedente, entro dieci giorni dalla data dell'arresto della persona ricercata penalmente, se la stessa ha dato il suo consenso all'extradizione ed anche se vuole o meno procedere alla procedura semplificata di estradizione.</p>	<p>La relazione tecnica ritiene che le attività connesse alle notifiche previste dalla disposizione, le quali oramai avvengono per lo più attraverso le vie consolari ovvero attraverso i canali telematici ordinariamente utilizzati, potranno essere fronteggiate con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per l'indicazione della sostenibilità della spesa la relazione tecnica rinvia al successivo articolo 8.</p>
<p>Articolo 7: prevede che la Parte richiesta dovrà comunicare alla Parte richiedente l'attivazione della procedura semplificata entro 20 giorni dal rilascio del relativo consenso.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la norma ha natura procedurale e che le attività connesse potranno essere svolte nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali del personale adibito alle incombenze richieste; pertanto, non si rileva alcun aspetto di rilievo sotto il profilo finanziario.</p>
<p>Articolo 8: prevede la trasmissione delle notificazioni per via elettronica o altro mezzo documentabile per iscritto in modo da permettere alle Parti di verificarne l'autenticità.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la modalità di trasmissione telematica rappresenta una delle forme di comunicazione possibili fra gli Stati. La stessa, infatti, risulta non vincolante per le parti, che potrebbero comunque chiedere di fornire l'originale degli atti trasmessi. Anche per le domande formali di estradizione è possibile la trasmissione per via elettronica, qualora gli Stati membri riescano ad accordarsi sui cosiddetti "requisiti di sicurezza", potendo in questo caso far riferimento alle iniziative dell'Interpol, con le quali tale organizzazione internazionale tenta di aiutare gli Stati al fine di fornire strumenti e servizi per la trasmissione telematica sicura e autenticabile degli atti di estradizione. Ai predetti oneri connessi alle notifiche telematiche - con riferimento anche al precedente articolo 6 - si potrà provvedere mediante l'utilizzo delle risorse già previste in</p>

	<p>bilancio a legislazione vigente sul capitolo 7203 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale "rete unitaria della pubblica amministrazione", nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi", iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, alla Missione 6 - UdV 1.2 - Azione: Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia, che reca uno stanziamento di euro 207.119.084 per l'anno 2019, di euro 258.756.118 per l'anno 2020 e di euro 114.928.954 per l'anno 2021, che recepisce le risorse derivanti dalla ripartizione del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con particolare riferimento all'informatizzazione della giustizia, ivi comprese le esigenze di potenziamento degli strumenti di <i>e-government</i> per la videoconferenza (articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016), nonché le ulteriori risorse che sono in corso di assegnazione, in applicazione dell'art. 1 comma 1072 della legge n. 205/2017 che rifinanzia il Fondo investimenti di cui al predetto comma 140 della legge 232/2016, le quali ammontano ad euro 2.715.560 per l'anno 2019, ad euro 3.715.560 per l'anno 2020 e ad euro 4.515.560 per l'anno 2021.</p>
<p>Articolo 9: prevede che l'individuo estradato sia consegnato entro 10 giorni dalla data di notificazione della decisione di estradizione.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che il termine previsto nella norma in esame è innovativo rispetto a quello presente nella Convenzione europea. Al riguardo, la relazione tecnica ritiene che la disposizione sia diretta ad eliminare inutili attese e a concentrare i tempi di consegna della persona da estradare. Per la quantificazione degli oneri recati dalla disposizione si rinvia al box precedente recante le quantificazioni riferite al III e al IV Protocollo.</p>
<p>Articolo 10: prevede la possibilità per l'individuo arrestato che non abbia acconsentito tempestivamente all'extradizione semplificata e per il quale ancora non sia stata presentata domanda formale di estradizione di accedere alla procedura semplificata pur in presenza di un consenso tardivo rispetto ai termini stabiliti dall'articolo 6 del presente protocollo.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere ordinamentale ed è diretta a garantire, anche se il consenso della persona interessata perviene in ritardo, una maggiore accelerazione alle procedure di estradizione qualora sia lo Stato richiedente che quello richiesto siano concordi nella decisione. Non si rinviengono, al riguardo, profili di rilievo sotto il profilo finanziario.</p>
<p>Articolo 11: disciplina l'ipotesi in cui l'individuo estradato in procedura semplificata verso lo Stato richiedente, viene fatto transitare attraverso il territorio di un Paese contraente. Anche per le domande di transito è prevista la trasmissione delle</p>	<p>La relazione tecnica precisa che dal transito del condannato non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché la custodia verrà eseguita presso le</p>

stesse informazioni richieste per la procedura di estradizione semplificata secondo l'articolo 2 paragrafo 1 del presente protocollo.	strutture delle forze dell'ordine già adibite allo scopo.
Articoli 12-19: dettano le disposizioni finali relative alla relazione del Protocollo con la Convenzione europea di estradizione e gli altri accordi internazionali, alla composizione amichevole, alla firma e all'entrata in vigore, all'adesione, all'applicazione territoriale, alle dichiarazioni e riserve, alla denuncia e alle notificazioni.	La relazione tecnica afferma che le norme in esame non presentano profili di onerosità per la finanza pubblica.

DISPOSIZIONI DEL IV PROTOCOLLO ADDIZIONALE DI ESTRADIZIONE CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Articolo 1: prevede che l'extradizione non possa essere consentita se l'azione penale o l'esecuzione della pena sono prescritte secondo la legislazione dello Stato richiedente; la stessa non potrà essere rifiutata in caso di prescrizione dell'azione penale o della pena secondo la legislazione dello Stato richiesto.	La relazione tecnica afferma che il Protocollo in esame, al pari degli altri due oggetto di ratifica con il provvedimento in esame, contiene regolamentazioni che, in larga misura, sono già previste dal diritto nazionale e, pertanto, non comportano la necessità di adeguamenti legislativi. Con riguardo all' articolo 1 , la relazione tecnica afferma che questo, considerato la sua natura procedurale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 2: prevede che le domande di estradizione possano essere presentate o ricevute per via diplomatica o attraverso i ministeri della giustizia o tramite altra autorità indicata dalla Parte.	La relazione tecnica afferma che la norma in esame, razionalizzando le competenze, accelera e snellisce le procedure di estradizione; la stessa ha natura procedurale e non presenta alcun aspetto di onerosità a carico della finanza pubblica.
Articolo 3: prevede, in presenza dei requisiti specificamente indicati, la possibilità di perseguire l'estradata per un fatto commesso anteriormente a quello indicato nella procedura di consegna eseguita. (Cfr.: articolo 3 del II Protocollo).	La relazione tecnica evidenzia che le norme in esame contengono adempimenti e procedure già contemplate e che gli adempimenti connessi a tali attività potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articoli 4-5: introducono disposizioni in materia di riestradizione fissando il termine di 90 giorni entro cui la Parte richiesta deve decidere se può acconsentire alla riestradizione dell'estradata verso uno Stato terzo e in materia di transito attraverso il territorio di una delle Parti contraenti; tale transito viene consentito, in via generale, eccetto l'ipotesi di estradizione basata su reati che, secondo il diritto della Parte richiesta, sono di natura politica o militare.	La relazione tecnica afferma che la disposizione è diretta ad eliminare inutili attese e a concentrare i tempi di consegna della persona da estradare. In relazione all'articolo 5, la relazione tecnica evidenzia che dal transito dell'estradata non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché la custodia verrà eseguita presso le strutture delle forze dell'ordine già adibite allo scopo. Per la quantificazione degli oneri recati dalla disposizione si rinvia al box precedente recante le quantificazioni riferite al III e al IV Protocollo.

<p>Articolo 6: individua i canali e i mezzi di comunicazione da utilizzare nella procedura di estradizione. In linea con quanto già previsto all'articolo 8 del III Protocollo addizionale, gli atti dell'extradizione potranno essere trasmessi per via elettronica, a condizione che la Parte richiesta possa accertare l'autenticità dei documenti.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la trasmissione degli atti di estradizione per via elettronica permetterà di raggiungere un alto grado di certezza sia riguardo al rispetto dei termini sia riguardo al contenimento degli oneri amministrativi per le autorità coinvolte. Agli oneri connessi alle notifiche telematiche si potrà provvedere mediante l'utilizzo delle risorse già previste in bilancio a legislazione vigente sul capitolo 7203 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale "rete unitaria della pubblica amministrazione", nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi" iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, alla Missione 6 - UdV 1.2 - Azione: Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia, che reca uno stanziamento di euro 207.119.084 per l'anno 2019, di euro 258.756.118 per l'anno 2020 e di euro 114.928.954 per l'anno 2021, che recepisce le risorse derivanti dalla ripartizione del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con particolare riferimento all'informatizzazione della giustizia, ivi comprese le esigenze di potenziamento degli strumenti di <i>e-government</i> per la videoconferenza (articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016), nonché le ulteriori risorse che sono in corso di assegnazione, in applicazione dell'art. 1 comma 1072 della legge n. 205/2017 che rifinanzia il Fondo investimenti di cui al predetto comma 140 della legge 232/2016, le quali ammontano ad euro 2.715.560 per l'anno 2019, ad euro 3.715.560 per l'anno 2020 e ad euro 4.515.560 per l'anno 2021.</p>
<p>Articoli 7-15: recano disposizioni di carattere finale contenenti le consuetudinarie norme afferenti la sottoscrizione dell'accordo, i rapporti con altri trattati, il componimento amichevole, la procedura di adesione, l'applicazione territoriale, le riserve, la denuncia e il regime delle notificazioni.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le norme in esame non presentano profili di onerosità per la finanza pubblica.</p>

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articolo 5, comma 1: provvede ai sottoindicati oneri mediante riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.</p> <p>Gli oneri indicati dalla norma sono quelli dalle spese di missione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di cui gli articoli 3, 5, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 24 del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1 lettera <i>a</i>) (secondo Protocollo - assistenza giudiziaria in materia penale), <u>valutati in euro 58.311</u> a decorrere dall'anno 2019 e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 9, 15 del medesimo Protocollo <u>pari a euro 16.750</u> a decorrere dall'anno 2019; • di cui all'articolo 9 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>b</i>) (Terzo Protocollo di estradizione) e all'articolo 4 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>c</i>) (Quarto Protocollo di estradizione) <u>valutati in euro 27.382</u> a decorrere dall'anno 2019 e dalle rimanenti spese di cui al succitato articolo 1, comma 1, lettere <i>b</i>) e <i>c</i>) (Terzo e Quarto Protocollo di estradizione) <u>pari a euro 4.000</u> a decorrere dall'anno 2019. 	<p>La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riporta due tabelle di riepilogo degli oneri recati dal provvedimento. Per la consultazione delle tabelle si rinvia al testo della relazione tecnica.</p>

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il provvedimento reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del II Protocollo addizionale alla Convenzione europea in materia di assistenza giudiziaria penale e del III e IV Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione.

Con riguardo al II Protocollo, si evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dallo stesso vengono indicati dall'art. 5, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 75.061 annui a decorrere dal 2019. La medesima disposizione, nell'ambito di tale importo complessivo, prevede che euro 58.311 hanno natura di oneri valutati (riferiti alle spese per trasferimento di

detenuti e per il loro accompagnamento) e euro 16.750 di oneri autorizzati (riferiti a spese di traduzione di atti e documenti, videoconferenze, spese per interpreti e compensi periti).

Con riferimento al III e al IV Protocollo, si rileva che gli oneri complessivi derivanti dagli stessi vengono indicati dall'art. 5, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 31.382 annui a decorrere dal 2019. Nell'ambito di tale importo complessivo, la medesima disposizione prevede che euro 27.382 hanno natura di oneri valutati (riferiti al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di estradandi) e euro 4.000 di oneri autorizzati (riferiti a spese di traduzione di atti e documenti).

Al riguardo, per quanto attiene ai dati e agli elementi utilizzati ai fini della quantificazione, si osserva che gli stessi appaiono in linea con quelli forniti da relazioni tecniche, relative a accordi bilaterali di analogo contenuto.

Per quanto attiene invece alle ipotesi formulate dalla relazione tecnica riguardo ai soggetti detenuti da audire o da estradare, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la prudenzialità delle stesse.

Infatti le ipotesi assunte dalla relazione tecnica per la quantificazione degli eventuali oneri connessi al trasferimento di detenuti (II Protocollo assistenza giudiziaria) e di soggetti da estradare (Protocolli III e IV estradizione) fanno riferimento ad un numero di soggetti che la stessa RT indica rispettivamente in "6 detenuti l'anno provenienti da Paesi che gravitano nell'area geografica della Francia" e in "18 detenuti l'anno provenienti da Paesi che gravitano nell'area geografica dell'Albania": tuttavia i Protocolli in esame sono accordi multilaterali, adottati nell'ambito del Consiglio d'Europa, in quanto tali applicabili con riguardo a tutti i Paesi membri.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che l'articolo 5, comma 1, fa fronte agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione dei tre Protocolli oggetto di ratifica - configurati in parte come oneri "valutati" relativi alle spese di missione, in parte come oneri "autorizzati"¹ - mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021.

¹ In particolare, gli oneri "valutati" ammontano complessivamente a euro 85.693 annui a decorrere dall'anno 2019 mentre gli oneri "autorizzati" ammontano complessivamente a euro 20.750 annui a decorrere dall'anno 2019.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.